

Soggetti deboli. Più tutele per gli extracomunitari che arrivano senza genitori

Il tribunale dei minorenni decide sui non accompagnati

INGIUDIZIO

Sono introdotti il diritto all'ascolto e all'assistenza legale con l'accesso al patrocinio a spese dello Stato

■ Sono in vigore dal 6 maggio scorso le nuove disposizioni che rafforzano la protezione dei minori stranieri non accompagnati, previste dalla legge 47/2017. Si tratta degli extracomunitari minorenni che arrivano in Italia senza genitori o senza altri adulti che li assistano.

La legge modifica in più punti il Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/1998). In primo luogo interviene sull'articolo 19 prevedendo che «in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati». L'espulsione potrà essere disposta, se ricorrono le condizioni previste dal testo unico, solo se non comporta il rischio di danni gravi per il minorenne.

La legge 47 disciplina per la prima volta le modalità e le procedure di accertamento dell'età e dell'identificazione del minore straniero, garantendone l'uniformità a livello nazionale. È garantita, inoltre, maggiore assistenza, prevedendo la presenza dei mediatori culturali durante tutta la procedura.

È prevista la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle autorità competenti e sono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore sia al tutore.

La competenza sul rimpatrio assistito passa dall'organo

amministrativo della direzione generale dell'immigrazione del ministero del lavoro al tribunale per i minorenni, organo giurisdizionale competente alla protezione della persona del minore.

Spariscono i permessi di soggiorno per affidamento e integrazione del minore e si fa invece riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento.

Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ogni tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di «tutori volontari». Si tratta di privati cittadini, selezionati e formati dai garanti per l'infanzia, disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento.

Gli enti locali possono promuovere, in via prioritaria, lo sviluppo dell'affido familiare invece dell'accoglienza in strutture.

Sono previste maggiori tutele per il diritto alla salute e all'istruzione come la possibilità di procedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale anche prima della nomina del tutore e l'attivazione di specifiche convenzioni per l'apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio,

anche quando, al compimento della maggiore età, non si possiede un permesso di soggiorno.

È prevista infine la possibilità di assistere i cittadini stranieri fino (e non oltre) il compimento dei 21 anni di età qualora necessitano di un percorso più lungo di integrazione in Italia.

Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il diritto all'ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari e il diritto all'assistenza legale, avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di ricorrere per l'annullamento di atti della pubblica amministrazione ritenuti lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.

Infine, la legge elimina il carattere vincolante del parere della direzione generale sull'immigrazione, stabilito dall'articolo 32 del testo unico sull'immigrazione, per la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Il silenzio dell'amministrazione equivale, in base all'articolo 20 della legge 241/1990, a provvedimento di accoglimento della domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Minori stranieri non accompagnati

- Le disposizioni della legge 47/2017 si applicano ai minorenni che non hanno cittadinanza italiana né di un altro Paese Ue e che si trovano per qualsiasi causa in Italia o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

